

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- CONSIDERATO** che, ai sensi degli articoli 690 e 692 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, i Sovrintendenti vengono tratti, nel limite massimo del 60% dei posti disponibili, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti e, nel limite minimo del 40% dei posti disponibili, attraverso un concorso

interno, per titoli ed esami, riservato agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il comma 7-bis dell’articolo 692 del Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il quale prevede che, al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura non inferiore al 4 per cento dei posti;
- VISTI** i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 2214-quater del citato Codice dell’Ordinamento Militare, nonché il comma 1, lettera b) dell’articolo 2196-quinquies, introdotti dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- VISTO** il Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, comma 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** l’articolo 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- VISTA** la lettera M\_D A0D32CC REG2025 0240392 del 19 dicembre 2025, con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del presente bando di concorso;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 31° corso di qualificazione di 300 Allievi Vice Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri, riservato agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti e ai Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri e ai ruoli Forestali degli Appuntati e Carabinieri e Operatori e Collaboratori;
- VISTA** la lettera n. 130/1-6-2025 SVR del 26 marzo 2026, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il sopra citato bando di concorso;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare,

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### Posti a concorso

1. É indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 31° corso di qualificazione di 300 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio dell’Arma dei Carabinieri, che potranno partecipare solo per il proprio ruolo di appartenenza, così ripartiti:
  - a. n. 288 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri;
  - b. n. 1 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri;
  - c. n. 1 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori;
  - d. n. 10 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, specializzati in tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
2. Dei posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettera a., n. 12 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. I beneficiari di tale riserva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l’impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia autonoma di Bolzano.  
Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all’atto della formazione delle graduatorie di merito finali, di cui al successivo articolo 9. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i candidati eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito.

3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito [www.difesa.it](http://www.difesa.it) e [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati per eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10.
5. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it) e [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

## **Art. 2**

### Requisiti generali di partecipazione

1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale è riservata agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti, ai Carabinieri, anche dei ruoli Forestali, con almeno quattro anni di servizio che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo articolo 3, rivestano tali gradi e che:
  - a. siano in servizio permanente, ovvero, abbiano conseguito i requisiti temporali per il passaggio in servizio permanente;
  - b. siano idonei al servizio militare incondizionato o siano giudicati permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto (coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'approvazione delle graduatorie finali di merito);
  - c. non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";
  - d. abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
  - e. non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, inidonei all'avanzamento al grado superiore;
  - f. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
  - g. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
  - h. non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
  - i. nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
2. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del Decreto Legislativo n. 66/2010, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato al successivo articolo 3 e mantenuti sino alla data di inizio del corso, ad eccezione della posizione di stato di cui al precedente comma 1, lettera a., che deve essere mantenuta fino al termine del corso, ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dallo stesso richiamate nel successivo articolo 14. I vincitori del concorso che, alla data di presentazione presso il reparto d'istruzione, non siano idonei al servizio militare

incondizionato per infermità o per altre cause indipendenti dalla loro volontà e non riacquistino l'idoneità entro il termine di cui al successivo articolo 13, comma 2, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a domanda, per una sola volta, a riacquistata idoneità psico-fisica, al primo analogo corso utile, purché continuino a mantenere il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneità al servizio militare incondizionato non è richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente inidonei in modo parziale al servizio d'istituto.

3. Gli Appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso per l'ammissione al 9° corso di formazione professionale di complessivi 200 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, possono partecipare alla presente procedura.
4. Nelle more della verifica dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla procedura concorsuale.

### **Art. 3**

#### Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) o sul portale Leonardo accessibile da qualsiasi comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet [www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx). Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Nella domanda, l'interessato dovrà dichiarare, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 2. Il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
3. La domanda di partecipazione presentata non potrà essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
4. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
5. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
  - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
  - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Vice Brigadiere.
7. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genera una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere consegnata al Comando del Reparto/Ente da cui dipende.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande, sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 2, ed a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la

presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.

9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) circa le determinazioni adottate al riguardo.

#### **Art. 4**

##### Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
  - a. gli esami;
  - b. la valutazione dei titoli di merito.
2. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento della prova di cui al precedente comma 1, lettera a., saranno osservate le norme tecniche, emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

#### **Art. 5**

##### Commissione

1. Nell'ambito del concorso sarà nominata la commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
  - a. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b. due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membro;
  - c. un Ufficiale, di grado non inferiore a Maggiore/Capitano, del ruolo Forestale, membro;
  - d. un Luogotenente, membro;
  - e. un Brigadiere Capo, segretario senza diritto di voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati dell'elenco, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente bando e citati al successivo articolo 8, comma 2.

#### **Art. 6**

##### Esami

1. Gli esami consisteranno nella somministrazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla predeterminata. La prova sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, costituzione e cittadinanza italiana), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di storia e struttura ordinativa dell'Arma e su quesiti di carattere logico-deduttivo, di ragionamento verbale finalizzati anche a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte; inoltre su argomenti professionali tratti dai programmi in allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, che all'atto di presentazione della domanda hanno chiesto di sostenere la prova in lingua tedesca, svolgeranno il test proposto nella suddetta lingua.
2. La sede e le date di svolgimento degli esami saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante avviso pubblicato nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). Con le stesse modalità potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva. Resta, pertanto, a

carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami.

3. Se gli esami verranno effettuati contemporaneamente in più sedi, per quelle ove non sarà presente la commissione, saranno nominati, con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o autorità da lui delegata, appositi comitati di vigilanza.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna ulteriore convocazione, presso la/le sede/sedi d'esame, nel giorno previsto, con le modalità indicate nell'avviso, muniti:
  - della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line;
  - della tessera personale di riconoscimento;
  - di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
5. I candidati assenti al momento dell'inizio degli esami saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se gli esami verranno svolti in più di una sessione saranno accolte solo le eventuali istanze di modifica del turno di presentazione derivanti da improvvise e improrogabili esigenze di servizio. A tal fine il Reparto d'appartenenza dell'interessato, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail all'indirizzo “cnsrconcmar@pec.carabinieri.it”, istanza per una nuova convocazione, allegando idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza, rilasciata dal Comando di appartenenza. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail al Reparto dell'interessato.
6. I candidati che non potranno partecipare agli esami, perché impegnati fuori dal territorio nazionale per le missioni internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e in servizio, per missioni di breve durata, presso le ambasciate italiane all'estero e consolati, saranno rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 145/2016. A tal fine l'interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposita istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.
7. Durante la prova:
  - non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice;
  - non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico;
  - è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito;
  - non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro).Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
8. Dopo la pubblicazione del presente decreto e prima della data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile, per un congruo periodo e solo come mero ausilio allo studio, la “banca dati items” (ad eccezione per quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte) mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) – area concorsi – ed attivabile tramite il codice personale univoco di sicurezza per ciascun candidato (alfanumerico e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

9. All'esito della correzione e valutazione dell'esame sostenuto, verrà attribuito a ciascun candidato, con le modalità contenute nelle norme tecniche, richiamate al precedente articolo 4, comma 2, un punteggio finale, espresso in trentesimi e saranno formati quattro elenchi in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b., c. e d.. Gli esami si intendono superati se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
10. Tra i candidati risultati idonei alla prova, saranno ammessi alla valutazione dei titoli, rispettivamente, i primi 500, 15, 5 e 20 candidati, compresi nei rispettivi elenchi, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Il punteggio ottenuto agli esami dai candidati ammessi alla fase della valutazione dei titoli sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9.
11. L'esito degli esami sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

### **Art. 7**

#### Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti

1. I candidati risultati idonei agli esami, di cui al precedente articolo 6, comma 10, sono ammessi alla valutazione dei titoli di merito, attraverso il sistema Gestione Documentale Concorsi Interni (in seguito Ge.Do.C.I.) per il quale:
  - a. i Reparti di appartenenza dei candidati dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
    - copia della domanda di partecipazione al concorso consegnata dal candidato;
    - documentazione matricolare e caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per “partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 31° corso di qualificazione, di 300 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, riservato agli Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio”. In particolare dovranno essere parificati tutti i quadri della documentazione matricolare, compresi quelli privi di annotazioni, secondo la normativa vigente, curando che le annotazioni o variazioni matricolari si riferiscano ad eventi verificatisi entro la predetta data;
    - dichiarazione di completezza del libretto personale sottoscritta dall'interessato;
  - b. i Comandi di Corpo dovranno:
    - controllare il completo inserimento della documentazione concorsuale prevista e il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2;
    - verificare le “schede punteggio” del personale dipendente, generate con procedura di calcolo appositamente realizzata che, sulla base dei contenuti delle varie sezioni del “PERSeO”, consentirà l'acquisizione automatizzata dei dati di interesse fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate negli annessi 6 e 4 dei citati allegati A e B;
    - rendere accessibili le schede sul “My PERSeO” ai candidati, per la loro validazione mediante utilizzo della firma digitale.
2. La scheda punteggio di ciascun partecipante al concorso, una volta firmata digitalmente dal candidato, sarà messa a disposizione della commissione esaminatrice, attraverso l'applicativo Ge.Do.C.I. L'accettazione del punteggio è definitiva.
3. Per gli appartenenti ai ruoli Forestali, la citata procedura potrà essere integrata o adattata, nei termini sopra indicati, con eventuali disposizioni di dettaglio del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

### **Art. 8**

#### Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I., procederà alla verifica in merito all'esatta attribuzione dei punteggi

assegnati ai titoli di merito sempreché gli stessi, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino aggiornati sulla scheda PERSeO. I titoli di merito posseduti dai candidati, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e non comunicati all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a. del bando di concorso, non costituiranno oggetto di valutazione.

2. I titoli valutabili dalla commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati nei citati allegati A e B.
3. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 2, sarà pubblicato nel sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), nonché nella sezione "amministrazione trasparente" del portale [www.difesa.it](http://www.difesa.it).

## **Art. 9**

### Graduatorie finali di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine degli esami e all'esito della valutazione dei titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 8, saranno iscritti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, nelle graduatorie finali di merito di ammissione al corso secondo l'ordine dei punteggi dagli stessi conseguiti. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (Cdrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.
2. Ciascuna graduatoria finale di merito sarà:
  - formata, in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b., c. e d., sulla base del voto attribuito a ciascun candidato agli esami e del punteggio acquisito nella valutazione dei titoli (a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età). I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b., eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c. eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d. eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b. e c. eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d.. I residui posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere b., c. e d., eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati, saranno devoluti ai candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari, saranno devoluti agli altri candidati idonei di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a. secondo l'ordine della graduatoria;
  - approvata con decreto dirigenziale e pubblicata per estratto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it) e [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it).
3. I candidati che, nelle graduatorie di cui al precedente comma 2, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b., c. e d., saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 31° corso di qualificazione per Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti.

## **Art. 10**

### Spese di viaggio e norme disciplinari

1. I partecipanti al concorso:
  - hanno titolo al trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento degli esami e il rientro nelle sedi di servizio;
  - nel periodo di effettuazione degli esami, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.

2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo agli esami ovvero, pur presentandosi, rinuncino allo svolgimento degli stessi o ne siano espulsi, perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e all'indennità spettante.

### **Art. 11**

#### Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui al precedente articolo 8, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte e sottoscritte dai candidati risultati vincitori, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

### **Art. 12**

#### Esclusioni

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei requisiti prescritti, nonché escluderlo dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

### **Art. 13**

#### Presentazione al corso

1. I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito in relazione ai posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b., c. e d., sono ammessi alla frequenza del 31° corso di qualificazione per Allievi Vice Brigadieri che si svolgerà presso il reparto d'istruzione dell'Arma di assegnazione, secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e nel "Regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri". L'Amministrazione si riserva la possibilità di disporre che i frequentatori svolgano il corso, in tutto o in parte, "in modalità telematica". Il superamento del corso è condizione per la nomina a Vice Brigadiere.
2. Il vincitore del concorso:
  - senza attendere alcuna comunicazione, dovrà presentarsi presso il citato reparto d'istruzione dell'Arma, per la frequenza del corso, nella data e con le modalità che saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati nel sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it);
  - che rinuncia o non si presenterà presso il predetto reparto d'istruzione, nel termine fissato, sarà considerato rinunciatario e sostituito, a cura del citato reparto d'istruzione, entro i primi otto giorni di corso, con altro candidato idoneo ma non utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, che, in caso di rinuncia, non potrà più essere a sua volta sostituito con altro candidato. Il medesimo reparto d'istruzione potrà, comunque, autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, da preavvisare per il tramite del Comando di appartenenza, a differire la presentazione fino all'ottavo giorno dalla data fissata.
3. Qualora l'Amministrazione disponga che il corso venga svolto, in tutto o in parte, "in modalità telematica", non si applica il precedente comma 2 e le modalità di registrazione della fase "in modalità telematica", nonché la data di presentazione presso il reparto d'istruzione per la fase "in presenza" saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it). In tal caso il vincitore del concorso che rinuncerà o non confermerà con specifica adesione la partecipazione alla fase iniziale del corso "in modalità telematica" nel termine fissato, sarà considerato rinunciatario e sostituito dal citato reparto, entro i primi otto giorni di corso, con altro candidato idoneo non utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, che, in caso di rinuncia, non potrà più essere a sua volta sostituito con altro candidato.

Il medesimo reparto di istruzione potrà, comunque, autorizzare il vincitore, per comprovati gravi motivi, da comunicare anticipatamente per il tramite del Comando d'appartenenza, a differire la presentazione alla fase "in presenza" fino al quinto giorno dalla data d'inizio del corso.

4. I candidati che non potranno frequentare il corso perché impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, saranno rinviati d'ufficio al primo corso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della Legge 21 luglio 2016, n. 145. A tal fine l'interessato, con ogni consentita urgenza e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi antecedenti a quello di prevista presentazione, dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail: [cnsrconcmar@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, apposta istanza allegando idonea documentazione probatoria, rilasciata dal Comando di appartenenza.
5. I candidati di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza l'interessata sarà sospesa e rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile così come previsto dall'articolo 1494, comma 5, del Decreto Legislativo n. 66/2010.
6. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile e comporterà un decremento di 0,2 punti che sarà applicato ai candidati nella valutazione dei titoli di merito della successiva paritetica procedura concorsuale utile per l'accesso al ruolo Sovrintendenti. Tale decremento non sarà applicato nel caso in cui l'interessato, all'atto della rinuncia, documenti gravi esigenze assistenziali nei confronti del nucleo familiare convivente, assimilabili a quelle previste dall'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, sopravvenute rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
7. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del concorso presso gli istituti d'istruzione, l'Amministrazione può articolare il corso di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

#### **Art. 14**

##### Espulsione dal corso

I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze dal combinato disposto dell'articolo 778 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante del reparto d'istruzione.

#### **Art. 15**

##### Nomina a Vice Brigadiere

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine degli esami finali di corso, saranno:
  - nominati al grado di Vice Brigadiere e iscritti nel ruolo di destinazione, in relazione a quello di provenienza (come indicato nella tabella sottostante) secondo le modalità indicate nell'articolo 779 del Decreto Legislativo n. 66/2010:

<b>Ruolo di provenienza</b>	<b>Ruolo di destinazione</b>
Ruolo Appuntati e Carabinieri	Ruolo Sovrintendenti
Ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri	Ruolo Forestale dei Sovrintendenti
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori "profilo Amministrativo"	Ruolo Forestale dei Revisori "profilo Amministrativo"

Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo Forestale”	Ruolo Forestale dei Revisori “profilo Forestale”
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo ai servizi”	Ruolo Forestale dei Revisori “profilo ai servizi ed ai lavori di piccola manutenzione”
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo Alimentare”	
Ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori “profilo ai lavori di piccola manutenzione”	

- assegnati secondo le linee guida per il reimpiego in allegato D che costituisce parte integrante del presente bando. Per coloro che hanno fruito della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno assegnati per l’impiego presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige – provincia di Bolzano.
2. Il personale proveniente dal ruolo Appuntati e Carabinieri, specializzato in tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nonché quello del ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri e degli Operatori e Collaboratori, sarà avviato alla frequenza di un corso integrativo specialistico.
  3. La nomina a Vice Brigadiere, ai sensi dell’articolo 780 del Decreto Legislativo n. 66/2010, sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
    - rinviati a giudizio o ammessi al rito alternativo per delitto non colposo;
    - sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
    - sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
    - in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

#### **Art. 16**

##### Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all’indirizzo e-mail [cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it](mailto:cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it), preferibilmente secondo il modello in allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando.

#### **Art. 17**

##### Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo *pro tempore* della 1<sup>a</sup> Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

#### **Art. 18**

##### Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
- a. titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail [cgcnsrdocs@carabinieri.it](mailto:cgcnsrdocs@carabinieri.it), posta elettronica certificata [crm34920@pec.carabinieri.it](mailto:crm34920@pec.carabinieri.it);
  - b. il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: [rpd@difesa.it](mailto:rpd@difesa.it); indirizzo posta elettronica certificata: [rpd@postacert.difesa.it](mailto:rpd@postacert.difesa.it), come reso noto sul sito istituzionale [www.difesa.it](http://www.difesa.it), mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail [rpd@carabinieri.it](mailto:rpd@carabinieri.it) o di posta elettronica certificata [respprot dati@pec.carabinieri.it](mailto:respprot dati@pec.carabinieri.it);
  - c. il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
    - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
    - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
  - d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
  - e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
  - f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
  - g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
    - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
    - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
    - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
    - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
  - h. l'informativa in allegato F relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo [www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi](http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi).

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Generale di Divisione Aerea  
Fabio SARDONE

**APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI E CARABINIERI (COMPRESI GLI SPECIALIZZATI IN TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI)**

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE  
AL 31° CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI VICE BRIGADIERI

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*) in qualità di militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri (ad esclusione del Ruolo Forestale) ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	NOTE
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1	Punteggio massimo attribuibile: <b>1</b> punto. In caso di possesso di più titoli di studio si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. I titoli accademici, devono essere stati rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari ( <i>circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i> ).
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	0,8	
Master di I livello	0,6	
Laurea triennale/Laurea di I livello	0,5	
Diploma di istruzione secondaria 2° grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.	0,25	

COMANDO STAZIONE CARABINIERI IN SEDE VACANTE	PUNTI	NOTE
Per ogni giorno nell'incarico	0,003	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti. Per il personale specializzato TFAA ai fini del calcolo, si terrà conto anche dei Comandi di cui all'analogha voce dell'Allegato "B". L'attribuzione del punteggio è prevista esclusivamente per il periodo di Comando della Stazione Carabinieri dell'Organizzazione Territoriale.

COMANDO STAZIONE CARABINIERI INTERINALE	PUNTI	NOTE
Per ogni giorno nell'incarico	0,0015	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,15</b> punti. Per il personale specializzato TFAA, ai fini del calcolo, si terrà conto anche dei Comandi di cui all'analogha voce dell'Allegato "B". L'attribuzione del punteggio è prevista esclusivamente per il periodo di Comando della Stazione Carabinieri dell'Organizzazione Territoriale.

SERVIZIO PRESTATO PRESSO TENENZA/STAZIONE CARABINIERI DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	PUNTI	NOTE
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente	0,0071	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,8</b> punti. L'attribuzione del punteggio è prevista per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo. Per il personale specializzato TFAA ai fini del calcolo, si terrà conto anche del servizio prestato nelle Stazioni Carabinieri Forestale e Parchi di cui all'Allegato "B", annesso 1.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0035	

<b>SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE, AVENTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA/INVESTIGATIVA SUL TERRITORIO E/O DI CONTROLLO DEL TERRITORIO (ELENCHI IN ANNESSO 1, 2 e 3)</b>	<b>PUNTI</b>	<b>N O T E</b>
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente	0,003	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0015	
<b>SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE (ELENCO IN ANNESSO 4).</b>	<b>PUNTI</b>	
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente	0,002	
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,001	

<b>SERVIZIO PRESTATO</b>	<b>PUNTI</b>	<b>N O T E</b>
Per ogni giorno di servizio in sedi ordinarie (incluso il periodo presso le Scuole quale Allievo dell'Arma dei Carabinieri), punteggio massimo attribuibile: <b>1,856</b> punti.	0,0005	Punteggio massimo attribuibile: <b>3</b> punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione. Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.
Per ogni giorno di servizio in sede disagiata (punteggio massimo attribuibile: <b>1,144</b> punti). Gli eventuali punti eccedenti detto limite devono essere conteggiati come servizio in sedi ordinarie. Per l'attribuzione del punteggio devono essere presi in considerazione i periodi in cui la/e sede/i di servizio sono/erano considerate disagiate come da elenco in <b>annesso 5</b> .	0,0008	

<b>DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (ULTIMI 2 ANNI)</b>	<b>PUNTI</b>	<b>N O T E</b>
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	0,0024	Punteggio massimo attribuibile: <b>1,752</b> punti. Non saranno presi in considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: –D.Lgs. 66/2010; –D.P.R. 90/2010, fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell' <b>annesso 6</b> .
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0012	

<b>PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>PUNTI</b>	<b>N O T E</b>
Per ogni missione, fino a un massimo di 6	0,034	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,2</b> punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).

<b>PROMOZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>PUNTI</b>
	0,198

<b>ONORIFICENZE E BENEMERENZE</b>	<b>PUNTI</b>	<b>N O T E</b>
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	1,3	Punteggio massimo attribuibile: – <b>1,3</b> punti, per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare;
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,28	

Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	1,27	-1 punto, per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nel presente elenco.
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,25	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	1,23	Se per uno stesso episodio sono state concesse più onorificenze, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
Medaglia d'oro al valor militare	1,2	
Medaglia d'argento al valor militare	1,1	In presenza di più benemerenze/onorificenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare e dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della ricompensa di maggior rilevanza.
Medaglia di bronzo al valor militare	1,05	
Croce al Valor Militare	0,98	Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento, ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, considerando anche i titoli contemplati nella Sezione "Vittime del dovere".
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito	0,945	
Medaglia d'oro al valore della Marina	0,94	
Medaglia d'oro al valore dell'Aeronautica	0,935	
Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,93	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	0,925	
Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 34)	0,92	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito	0,91	
Medaglia d'argento al valore della Marina	0,9	
Medaglia d'argento al valore dell'Aeronautica	0,895	
Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,885	
Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito	0,875	
Medaglia di bronzo al valore della Marina	0,87	
Medaglia di bronzo al valore dell'Aeronautica	0,86	
Medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,85	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Croce d'oro al merito dell'Esercito	0,75	
Croce d'argento al merito dell'Esercito	0,735	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito	0,715	
Medaglia d'oro al merito di Marina	0,7	
Medaglia d'argento al merito di Marina	0,665	
Medaglia di bronzo al merito di Marina	0,63	
Medaglia d'oro al merito Aeronautico	0,627	
Medaglia d'argento al merito Aeronautico	0,625	
Medaglia di bronzo al merito Aeronautico	0,623	
Croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,621	
Croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,615	
Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,6	
Medaglia d'oro al merito civile	0,595	
Medaglia d'argento al merito civile	0,56	
Medaglia di bronzo al merito civile	0,525	
Attestato di pubblica benemeranza al valor civile (Legge 2 gennaio 1958, n. 13)	0,5425	
Attestato di pubblica benemeranza al merito civile (Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39)	0,525	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,325	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,317	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,285	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2565	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2305	
Distintivo d'onore per ferito in servizio/operazioni	0,175	
Decorazione d'onore interforze dello Stato Maggiore Difesa (articolo 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi)	0,175	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	0,227	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	0,2085	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	0,195	

Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	0,227	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,2085	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,195	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,175	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,14	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	0,1225	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	0,175	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	0,14	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	0,13	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	0,1225	

ENCOMI ED ELOGI	PUNTI	N O T E
Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	0,2	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza/benemeranza concessa per gli stessi fatti se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemeranze".
Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,17	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,15	
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,13	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,12	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,11	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1	
Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,08	
Elogio concesso per iscritto dal Comandante di Corpo	0,05	

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITÀ	PUNTI	N O T E
Punteggio JFLT maggiore di 15	0,3	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di <b>0,3</b> punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	0,2	
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,1	
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,05	

IDONEITÀ PRECEDENTE CONCORSO	PUNTI	NOTE
Essere risultato idoneo non vincitore in un precedente concorso, per l'immissione nel ruolo Sovrintendenti, purché non rinunciatario.	0,2	Per considerare l'incremento occorre che l'idoneità a concorso precedente sia successiva all'ultimo diritto di rinuncia esercitato.

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	N O T E
Militare vittima del dovere	0,2	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: – Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 563-564; – Legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1; – Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 1.

**Decremento per condanne penali<sup>1</sup>: fino a -5 punti.**

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

**Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.**

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-0,25

**Decremento per sanzioni disciplinari di corpo<sup>2</sup>: fino a -2,5 punti.**

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-0,4
Per ogni giorno di consegna di rigore <sup>3</sup>	-0,4
Per ogni giorno di consegna	-0,3
Rimprovero	-0,2

**Decremento per rinuncia alla frequenza del corso<sup>4</sup>**

Rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, da parte del candidato nella precedente procedura concorsuale	-0,2
---	------

(<sup>1</sup>) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(<sup>2</sup>) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n. 66 del 2010;

(<sup>3</sup>) qualora non irrogata nell'ultimo biennio, rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

(<sup>4</sup>) articolo 13, comma 6, del bando approvato con decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0204770 del 29 aprile 2025.

Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a "0" punti.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

## Organizzazione Territoriale dell'Arma dei Carabinieri

Articolazioni ordinarie	Comando/Reparto	Note
Nucleo Investigativo, Operativo, Informativo, Natanti, S.I.S., Sezione Radiomobile, Motociclisti, Infortunistica e P.G. del Nucleo Radiomobile ( <i>inclusi incarichi per API</i> ), Centrale Operativa	Provinciale Gruppo	Escluse Squadre Comando, ove esistenti.
Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile ( <i>inclusi incarichi per API</i> ), Nucleo/Sezione/Aliquota Operativa ( <i>incluse PMZ</i> ) Sezione Specialisti/Aliquota Sicurezza Compagnia Aeroporti Centrale Operativa Nucleo/Squadra/Unità Cinofili	Reparto Territoriale Compagnia Compagnia Aeroporti Fiumicino	
Plotone Cacciatori ( <i>inclusi incarichi per API</i> ) Nucleo Cinofili	Squadrone CC Eliportato Cacciatori	

## Organizzazione Mobile dell'Arma dei Carabinieri

<b>Articolazioni ordinarie</b>	<b>Comando/Reparto</b>	<b>Note</b>
Plotone, Squadra della Compagnia SIO e SOS	Battaglione/Reggimento della 1 <sup>a</sup> Brigata Mobile	Escluse Squadre Comando
Plotone, Squadra della Compagnia ( <i>inclusi con incarichi SOS</i> )	7 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> Rgt.	Escluse Squadre Comando
Reparto, Sezione, Nucleo, Squadra	1 <sup>a</sup> Rgt. Paracadutisti "Tuscania"	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione Squadra Cinofili	Gruppo Intervento Speciale	

## Organizzazione Speciale dell'Arma dei Carabinieri

<b>Articolazioni ordinarie</b>	<b>Comando/Reparto</b>	<b>Note</b>
Sezione Operativa	Carabinieri Antifalsificazione Monetaria	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Operativo di Gruppo Nucleo Ispettorato del Lavoro	Carabinieri per la Tutela del Lavoro	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Antisofisticazioni	Carabinieri per la Tutela della Salute	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Nucleo Tutela Patrimonio Culturale	Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Reparto, Servizio Centrale Reparto/Sezione/Nucleo Anticrimine	Raggruppamento Operativo Speciale	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando
Sezione di Reparto Operativo Reparto CC Tutela Agroalimentare	Carabinieri per la Tutela Agroalimentare	Escluso Ufficio/Nucleo/Squadra Comando

<b>Articolazioni ordinarie</b>	<b>Comando/Reparto</b>	<b>Note</b>
Sezione/Nucleo di Reparto Scorte Centrale Operativa Sezione di Compagnia Nucleo CC Banca d'Italia	Carabinieri Banca d'Italia	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
1° e 2° Squadrone	4° Reggimento a Cavallo	Esclusi Nucleo/Squadra Comando
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Volo e Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando
Sezione di Reparto (a livello centrale) Sezione/Nucleo di Reparto CC Investigazioni Scientifiche (a livello periferico)	Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche	Esclusi Ufficio/Nucleo Comando Esclusa Sez. Pers. e Add.
Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti della Sezione Investigazioni Scientifiche Sezione Polizia Giudiziaria	Provinciale	
Sezione/Nucleo	Reparto Servizi Magistratura Reparto Scorte e Sicurezza	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Nucleo Tribunali Nucleo Subacquei	Compagnia	Escluso Nucleo/Squadra Comando
Plotone	Compagnia Speciale	

**ELENCO SEDI DISAGIATE  
PER APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI E CARABINIERI  
IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**REGIONE ABRUZZO**

Sede di servizio	Provincia	Arco temporale in cui la sede è o è stata considerata disagiata
BORRELLO	CH	dal 01.01.2014 ad oggi
CALASCIO	AQ	dal 01.01.2014 ad oggi
CAMPOTOSTO	AQ	dal 20.07.1994 ad oggi
CASTEL DEL MONTE	AQ	dal 01.01.2014 ad oggi
PIETRACAMELA	TE	dal 01.01.2014 ad oggi
VILLETTA BARREA	AQ	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE BASILICATA**

ACCETTURA	MT	dal 25.07.2017 ad oggi
CASTELSARACENO	PZ	dal 20.07.1994 ad oggi
PIETRAPERIOSA	PZ	dal 01.01.2014 ad oggi
S. CHIRICO RAPARO	PZ	dal 10.01.1968 ad oggi
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	dal 01.07.2022 ad oggi

**REGIONE CALABRIA**

AFRICO NUOVO	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
ANTONIMINA	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
CARERI	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
CASTELLACE DI OPPIDO MAMERTINA	RC	dal 20.07.1994 ad oggi
CIMINÀ	RC	dal 20.07.1994 al 24.07.2010
COSOLETO	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
DELIANUOVA	RC	dal 01.07.2022 ad oggi
GIFFONE	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
GUARDAVALLE	CZ	dal 01.01.2014 ad oggi
NARDODIPACE	VV	dal 10.11.1999 ad oggi
PALIZZI SUPERIORE	RC	dal 20.07.1994 ad oggi
PLATI'	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	dal 10.01.1968 ad oggi
S. CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	dal 01.01.2014 ad oggi
S. DONATO DI NINEA	CS	dal 01.01.2014 ad oggi
SAN LUCA	RC	dal 10.08.1992 ad oggi
STAITI	RC	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE CAMPANIA**

BELLOSQUARDO	SA	dal 25.07.2017 ad oggi
CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	dal 25.07.2017 ad oggi
MONTEFALCONE VALFORTORE	BN	dal 25.07.2017 ad oggi
MONTEFORTE CILENTO	SA	dal 25.07.2017 ad oggi
MONTEVERDE	AV	dal 25.07.2017 ad oggi
PIAGGINE	SA	dal 25.07.2017 ad oggi
QUINDICI	AV	dal 10.01.1968 ad oggi
S. ANGELO FASANELLA	SA	dal 01.01.2014 ad oggi
S. CIPRIANO D'AVERSA	CE	dal 25.07.2017 ad oggi

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

CORNIOLO (temporanea), SANTA SOFIA (ST. CORNIOLO)	FC	dal 01.01.2014 ad oggi
LIGONCHIO	RE	dal 25.07.2017 ad oggi
OTTONE	PC	dal 25.07.2017 ad oggi
S. MARIA DEL TARO, TORNOLO (ST. S. MARIA DEL TARO)	PR	dal 01.01.2014 ad oggi
VERGHERETO	FC	dal 01.07.2022 ad oggi

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

CIMOLAIS	PN	dal 01.01.2014 ad oggi
FORNI DI SOPRA	UD	dal 25.07.2017 ad oggi

**REGIONE LAZIO**

ISOLA DI PONZA	LT	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI VENTOTENE	LT	dal 10.01.1968 ad oggi

**REGIONE LIGURIA**

TRIORA	IM	dal 25.07.2017 ad oggi
URBE	SV	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE LOMBARDIA**

CAMPODOLCINO	SO	dal 10.01.1968 ad oggi
LIVIGNO	SO	dal 25.07.2017 ad oggi
POSTO FISSO MONTESPLUGA	SO	dal 10.01.1968 al 25.07.2017

**REGIONE MOLISE**

CASTEL DEL GIUDICE	IS	dal 01.01.2014 ad oggi
CIVITACAMPOMARANO	CB	dal 01.01.2014 ad oggi
S. ANGELO LIMOSANO	CB	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE PIEMONTE**

ACCEGLIO	CN	dal 10.01.1968 ad oggi
ALAGNA VALSESIA	VC	dal 25.07.2017 ad oggi
BANNIO ANZINO	VB	dal 25.07.2017 ad oggi
CABELLA LIGURE	AL	dal 01.01.2014 ad oggi
CASTELDEFINO	CN	dal 01.01.2014 ad oggi
CRAVANZANA	CN	dal 01.01.2014 ad oggi
CRISSOLO	CN	dal 10.01.1968 al 07.03.2013
MACUGNAGA - FRAZIONE STAFFA - POSTO FISSO MACUGNAGA	VB	dal 20.07.1994 ad oggi
PIETRAPORZIO	CN	dal 10.01.1968 ad oggi
PONZANO MONFERRATO	AL	dal 25.07.2017 ad oggi
ROCCAVERANO	AT	dal 01.01.2014 ad oggi
RONCO CANAVESE	TO	dal 20.07.1994 ad oggi

**REGIONE PUGLIA**

ISOLE TREMITI	FG	dal 10.01.1968 ad oggi
VOLTURARA APPULA	FG	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE SARDEGNA**

ALÀ DEI SARDI	SS	dal 25.07.2017 ad oggi
ASINARA	SS	dal 10.01.1968 ad oggi
BUDDUSO'	SS	dal 25.07.2017 ad oggi
BURGOS	SS	dal 01.01.2014 ad oggi
CARLOFORTE	CA	dal 10.11.1999 ad oggi
DESULO E SQUADRIGLIA S'ARCU DI TASCUSI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
ESTERZILI	CA	dal 01.01.2014 ad oggi
FONNI E SQUADRIGLIA PRATOBELLO	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
FORESTA BURGOS	SS	dal 01.01.2014 ad oggi
GADONI	NU	dal 25.07/2017 ad oggi
GAIRO	NU	dal 25.07/2017 ad oggi
ILLORAI	SS	dal 25.07.2017 ad oggi
LA MADDALENA/ISOLA DI TAVOLARA	SS	dal 01.01.2014 ad oggi
LULA	NU	dal 10.11.1999 ad oggi
ORGOSOLO	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
ORUNE	NU	dal 20.07.1994 ad oggi
OSIDDA	NU	dal 25.07.2017 ad oggi
OVODDA	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
SEUI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
SEULO	NU	dal 01.01.2014 ad oggi

TALANA	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
TETI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
USSASSAI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
URZULEI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi
VILLA GRANDE STRISAILI	NU	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE SICILIA**

ISOLA DI FAVIGNANA E POSTO FISSO MARETTIMO	TP	dal 26.01.2006 ad oggi
ISOLA DI FILICUDI	ME	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LAMPEDUSA	AG	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LINOSA	AG	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI LIPARI	ME	dal 25.07.2017 ad oggi
ISOLA DI PANTELLERIA	TP	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI SANTA MARINA SALINA	ME	dal 10.11.1999 ad oggi
ISOLA DI STROMBOLI	ME	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI USTICA	PA	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI VULCANO	ME	dal 10.11.1999 ad oggi

**REGIONE TOSCANA**

ISOLA DEL GIGLIO	GR	dal 10.01.1968 ad oggi
ISOLA DI CAPRAIA	LI	dal 10.01.1968 ad oggi
ZERI	MC	dal 25.07.2017 ad oggi

**REGIONE TRENINO ALTO ADIGE**

MOSO IN PASSIRIA	BZ	dal 25.07.2017 ad oggi
PREDOI	BZ	dal 10.01.1968 ad oggi
PROVES	BZ	dal 01.01.2014 ad oggi
RESIA ALL'ADIGE	BZ	dal 01.01.2014 ad oggi
TUBRE	BZ	dal 01.01.2014 ad oggi

**REGIONE VENETO**

GOSALDO	BL	dal 01.01.2014 ad oggi
---------	----	------------------------

## DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. "C") non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato "assenza dal servizio".

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta "SI" dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19<sup>1</sup> (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l'esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo<sup>2</sup>;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest'ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)<sup>2</sup>;
- terapie salvavita<sup>2</sup>.

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all'inizio o alla fine dell'intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello "Statino dei periodi non computabili" (mod. "E"), saranno valorizzati come servizio prestato.

<sup>1</sup> Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

<sup>2</sup> Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

**APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI E CARABINIERI DEL RUOLO FORESTALE DEGLI APPUNTATI  
E CARABINIERI E DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE  
AL 31° CORSO DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI VICE BRIGADIERI

I titoli ammessi a valutazione (*posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e riportati nella documentazione matricolare e caratteristica*), in qualità di militare in servizio nel Ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri, ed il relativo punteggio massimo da attribuire sono stabiliti come segue:

TITOLO DI STUDIO	PUNTI	NOTE
Dottorato/Specializzazione/Master di II livello	1	Punteggio massimo attribuibile: <b>1</b> punto.
Laurea specialistica/magistrale vecchio ordinamento	0,8	In caso di possesso di più titoli di studio, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
Master di I livello	0,6	
Laurea triennale/Laurea di I livello	0,5	
Diploma di istruzione secondaria di 2° grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.	0,25	I titoli accademici, devono essere stati rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari ( <i>circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023 del Ministero dell'Università e della Ricerca</i> ).

COMANDO DI STAZIONE/NUCLEO CARABINIERI FORESTALI E DI ALTRI REPARTI DEL COMANDO UNITA' FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	PUNTI	NOTE
<b>Fino al 31 dicembre 2016</b> , per ogni periodo ininterrotto di servizio prestato con il compito di <b>Comandante</b> in Stazioni, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato, anche di Stazioni aggregate di almeno: 1 semestre: 0,1 punti; 1 anno: 0,2 punti; 1 anno e 1 semestre: 0,3 punti; 2 anni: 0,4 punti; 2 anni e 1 semestre: 0,5 punti; 3 anni: 0,6 punti.	//	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,6</b> punti, assegnato come segue: – ai fini della valutazione del punteggio da attribuire, l'assenza temporanea per infermità o per altra causa di impedimento allo svolgimento dei compiti in qualità di Comandante, sempreché per periodo inferiore a quattro mesi, non configura interruzione del periodo di servizio, qualora già espletato per una durata almeno doppia rispetto a quell'assenza e poi ripreso al termine dell'assenza; – in caso di un periodo superiore a sei mesi verrebbe effettuata un'approssimazione per difetto al semestre, per ogni singolo periodo di comando (anche in presenza di più periodi); – se l'assenza è inferiore ad un mese, non configura comunque interruzione.
<b>Dal 1° gennaio 2017</b> , per ogni giorno di servizio prestato in Stazioni/Nuclei Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES nell'incarico di <b>Comandante</b> , ovvero <b>Comandante in sede vacante</b> , ovvero, <b>Comandante interinale</b> .	0,0015	Occorre aver retto senza demerito (cioè in assenza di giudizi valutati inferiori a "nella media", di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di censura da parte dell'Autorità Giudiziaria, per fatti occorsi durante lo specifico periodo) il comando, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

SERVIZIO PRESTATO IN ARTICOLAZIONI ORDINATIVE AVENTI COMPITI DI NATURA OPERATIVA/INVESTIGATIVA SUL TERRITORIO E/O DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DI CUI AGLI ELENCHI IN ANNESSO 1 (DAL 1° GENNAIO 2017)	PUNTI	NOTE
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente.	0,005	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,56</b> punti. Contribuiscono al calcolo del punteggio massimo attribuibile tutti i servizi prestati nei Reparti /Comandi indicati negli annessi 1 e 2.
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0025	
SERVIZIO PRESTATO NELLE ARTICOLAZIONI ORDINATIVE DI CUI AGLI ELENCHI IN ANNESSO 2 (DAL 1° GENNAIO 2017)	PUNTI	
Per ogni mese intero di servizio valutato eccellente o giudizio equivalente.	0,0026	
Per ogni mese intero di servizio valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0013	

SERVIZIO PRESTATO	PUNTI	NOTE
Punteggio massimo attribuibile: <b>1,856</b> punti. Per ogni giorno di servizio in sedi ordinarie: – <b>fino al 31 dicembre 2016</b> , nel ruolo degli agenti ed assistenti o dei collaboratori e operatori del Corpo Forestale dello Stato; – <b>dal 1° gennaio 2017</b> , nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri o dei collaboratori e operatori dell'Arma dei Carabinieri.	0,0005	Punteggio massimo attribuibile: <b>3</b> punti. Nel conteggio saranno esclusi gli archi temporali: – durante i quali gli interessati siano stati giudicati inidonei all'avanzamento; – di detrazione di anzianità subiti per effetto di periodi di sospensione dal servizio, aspettativa per motivi privati e congedi per la formazione.
Punteggio massimo attribuibile: <b>1,144</b> punti. Per ogni giorno di servizio in sede disagiata dal 1° gennaio 2017. Gli eventuali punti eccedenti detto limite devono essere conteggiati come servizio in sedi ordinarie. Per l'attribuzione del punteggio devono essere presi in considerazione i periodi in cui la/e sede/i di servizio sono/erano considerate disagiate come da elenco in <b>annesso 3</b> .	0,0008	Non si procede ad alcuna detrazione sul calcolo del punteggio, qualora gli effetti del periodo di sospensione dal servizio risultino revocati.

DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (ULTIMI DUE ANNI)	PUNTI	NOTE
Per ogni giorno valutato eccellente o giudizio equivalente	0,0024	Punteggio massimo attribuibile: <b>1,752</b> punti. Non saranno presi in considerazione, i periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica, ai sensi del: – D.Lgs. n. 66/2010; – D.P.R. n. 90/2010,
Per ogni giorno valutato superiore alla media o giudizio equivalente	0,0012	fatta eccezione per talune fattispecie di assenze dal servizio indicate nell' <b>annesso 4</b> .

PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI INTERNAZIONALI	PUNTI	NOTE
Per ogni missione, fino a un massimo di 6	0,034	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,2</b> punti. Saranno prese in considerazione missioni di breve durata all'estero (MBDE) di durata non inferiore a 60 giorni (periodo minimo valutabile ai fini della documentazione caratteristica).

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO/ PROMOZIONE STRAORDINARIA	PUNTI
	0,088

ONORIFICENZE E BENEMERENZE	PUNTI	NOTE
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia	1,8	Punteggio massimo attribuibile: – <b>1,8</b> punti, per gli insigniti di onorificenza/decorazione dell'Ordine Militare d'Italia e delle Medaglie al Valor Militare; – <b>1</b> punto, per gli insigniti di ogni altra onorificenza indicata nel presente elenco. Se per uno stesso episodio sono state concesse più ricompense si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore. In presenza di più benemerenze/onorificenze al merito per lunga navigazione marittima, aerea e per lunga attività ippica o per lunga attività di paracadutismo militare e onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, viene attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza.
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,79	
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia	1,78	
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia	1,77	
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia	1,76	
Medaglia d'oro al valor militare	1,75	
Medaglia d'argento al valor militare	1,58	
Medaglia di bronzo al valor militare	1,38	
Croce al Valor Militare	1	
Medaglia d'oro al valore dell'Esercito	0,945	
Medaglia d'oro al valore della Marina	0,94	
Medaglia d'oro al valore dell'Aeronautica	0,935	
Medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,93	
Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero	0,925	
Medaglia d'oro per le vittime del terrorismo (Legge 29.11.2007, n. 222, art. 34)	0,92	
Medaglia d'argento al valore dell'Esercito	0,91	
Medaglia d'argento al valore della Marina	0,9	
Medaglia d'argento al valore dell'Aeronautica	0,895	
Medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,885	

Medaglia di bronzo al valore dell'Esercito	0,875	Parimenti, saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggiore rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento ovvero per lunghe attività di servizio/comando, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti, considerando anche i titoli contemplati nella Sezione "Vittime del dovere".
Medaglia di bronzo al valore della Marina	0,87	
Medaglia di bronzo al valore dell'Aeronautica	0,86	
Medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei Carabinieri	0,85	
Medaglia d'oro al valor civile	0,84	
Medaglia d'argento al valor civile	0,805	
Medaglia di bronzo al valor civile	0,77	
Croce d'oro al merito dell'Esercito	0,75	
Croce d'argento al merito dell'Esercito	0,735	
Croce di bronzo al merito dell'Esercito	0,715	
Medaglia d'oro al merito di Marina	0,7	
Medaglia d'argento al merito di Marina	0,665	
Medaglia di bronzo al merito di Marina	0,63	
Medaglia d'oro al merito Aeronautico	0,627	
Medaglia d'argento al merito Aeronautico	0,625	
Medaglia di bronzo al merito Aeronautico	0,623	
Croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,621	
Croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,615	
Croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri	0,6	
Medaglia d'oro al merito civile	0,595	
Medaglia d'argento al merito civile	0,56	
Medaglia di bronzo al merito civile	0,525	
Attestato di pubblica benemerenzza al valor civile ( <i>Legge 2 gennaio 1958, n. 13</i> )	0,5425	
Attestato di pubblica benemerenzza al merito civile ( <i>Legge 20 giugno 1956, n. 658 e Legge 15 febbraio 1965, n. 39</i> )	0,525	
Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,325	
Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,317	
Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,285	
Ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2565	
Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana	0,2305	
Distintivo d'onore per ferito in servizio/operazioni	0,175	
Decorazione d'onore interforze dello Stato Maggiore Difesa ( <i>articolo 99 del regolamento per la disciplina delle uniformi</i> )	0,175	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (20 anni)	0,227	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (15 anni)	0,2085	
Medaglia d'onore per lunga navigazione marittima e per lunga navigazione aerea (10 anni)	0,195	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (20 anni)	0,227	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,2085	
Medaglia al merito per lunga attività di volo del personale specialista dell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,195	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (15 anni)	0,175	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (10 anni)	0,14	
Medaglia al merito per lunga attività ippica nell'Arma dei Carabinieri (5 anni)	0,1225	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (25 anni)	0,175	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (15 anni)	0,14	
Nastrino di merito di lungo impiego in ordine pubblico	0,13	
Medaglia al merito di lunga attività di paracadutismo militare (10 anni)	0,1225	

ENCOMI/ELOGI	PUNTI	N O T E
<b>Fino al 31 dicembre 2016:</b> Encomio solenne concesso dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. <b>Dal 1° gennaio 2017:</b> Encomio solenne concesso da Vertici Amministrazione Difesa e Arma dei Carabinieri	0,2	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti. Se per uno stesso episodio sono stati concessi più encomi e elogi, si terrà conto esclusivamente del titolo che consente l'attribuzione del punteggio maggiore.
<b>Fino al 31 dicembre 2016:</b> Encomio concesso dal Capo del Corpo Forestale dello Stato. <b>Dal 1° gennaio 2017:</b> Encomio semplice concesso dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri	0,17	

Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,15	Qualora concessi a titolo di prima attestazione di merito, si prenderà in considerazione la sola onorificenza-benemeranza concessa per gli stessi fatti, se presente e già valutata alla voce "Onorificenze e Benemeranze".
Encomio solenne concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,13	
Encomio solenne rilasciato da Generale di Corpo d'Armata di altra Forza Armata	0,12	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice Arma dei Carabinieri	0,11	
Encomio semplice concesso da Autorità di Vertice altre Forze Armate	0,1	
<b>Dal 1° gennaio 2017:</b> Encomio semplice concesso dal Comandante di Corpo	0,08	
<b>Fino al 31 dicembre 2016:</b> Lode del Capo concesso dal C.F.S..	0,05	
<b>Dal 1° gennaio 2017:</b> Elogio concesso per iscritto dal Comandante di Corpo		

LINGUE ESTERE RICONOSCIUTE IN CORSO DI VALIDITÀ	PUNTI	NOTE
Punteggio JFLT maggiore di 15	0,3	Punteggio massimo attribuibile: <b>0,3</b> punti. I punteggi verranno assegnati per ogni lingua riconosciuta in corso di validità. Nel caso di due o più lingue riconosciute in corso di validità, il punteggio massimo attribuibile è di <b>0,3</b> punti.
Punteggio JFLT da 12 a 15	0,2	
Punteggio JFLT da 8 a 11	0,1	
Punteggio JFLT da 4 a 7	0,05	

IDONEITÀ PRECEDENTE CONCORSO	PUNTI	NOTE
Essere risultato idoneo non vincitore in un precedente concorso, per l'immissione nel ruolo Sovrintendenti, purché non rinunciatario.	0,2	Per considerare l'incremento, occorre che l'idoneità a concorso precedente sia successiva all'ultimo diritto di rinuncia esercitato.

VITTIME DEL DOVERE	PUNTI	NOTE
Militare vittima del dovere	0,2	L'attribuzione del punteggio alle vittime del dovere è da intendersi estesa alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e ai soggetti a essi equiparati ai sensi delle norme previste dalle seguenti disposizioni: - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 563-564; - Legge 20 ottobre 1990, n. 302, art. 1; - Legge 3 agosto 2004, n. 206, art.1.

**Decremento per condanne penali<sup>1</sup>: fino a -5 punti**

CONDANNA		DECREMENTO
Delitti	Per una condanna	-2,5
	Per due o più condanne	-5
Contravvenzioni	Per una condanna	-1,25
	Per due o più condanne	-2,5

**Decremento per sanzioni disciplinari di stato: fino a -4 punti.**

SANZIONE DISCIPLINARE DI STATO	DECREMENTO
Per ogni mese di sospensione disciplinare dall'impiego/qualifica	-0,25

**Decremento per sanzioni disciplinari di corpo<sup>2</sup>: fino a -2,5 punti.**

SANZIONE DISCIPLINARE DI CORPO	DECREMENTO
Censura articolo 16 d.lgs. 271/1989	-0,4
Per ogni giorno di consegna di rigore <sup>3</sup>	-0,4
Per ogni giorno di consegna	-0,3
Rimprovero	-0,2

**Decremento per rinuncia alla frequenza del corso<sup>4</sup>**

Rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, da parte del candidato nella precedente procedura concorsuale	-0,2
---	------

(1) condanna definitiva non costituente causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 2 del bando;

(2) fatti salvi i casi di avvenuta cessazione degli effetti delle sanzioni ai sensi dell'articolo 1369 del d.lgs. n. 66 del 2010;

(3) qualora non irrogata nell'ultimo biennio, rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

(4) articolo 13, comma 6, del bando approvato con decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0204770 del 29 aprile 2025.

Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli non potrà in ogni caso essere superiore a punti 10.

Qualora la somma delle singole valutazioni riporti un valore negativo, la commissione esaminatrice attribuirà comunque alla valutazione dei titoli un valore pari a "0" punti.

I dati utilizzati dal sistema "Pesi e valutazione titoli" per l'elaborazione dei titoli sono acquisiti dal sistema "PERSeO".

**Arma dei Carabinieri**  
(dal 1° gennaio 2017)

<b>Articolazioni ordinarie</b>	<b>Comando/Reparto</b>
Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale	Gruppo Carabinieri Forestale
NIPAAF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale)	Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nucleo/Distaccamento CITES Sezione Operativa Antibraconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) Sezione Operativa Centrale	Reparto Operativo CITES Gruppo Carabinieri Forestale Centro Anticrimine Natura
Nuclei CC Tutela Biodiversità Distaccamento CC Tutela Biodiversità	Reparto Carabinieri Biodiversità
Stazione/Nucleo Carabinieri Parco Posto Fisso	Reparto Carabinieri Parco Nazionale Stazione/Nucleo Carabinieri Forestale
Centrale Operativa	Comando Provinciale Carabinieri
Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (NIAB)	Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e Parchi
Sezione di Reparto Operativo Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare	Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare
Sezione/Centro di Reparto Operativo Nucleo Operativo Ecologico	Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica Gruppo Tutela Ambientale

**Arma dei Carabinieri**  
(dal 1° gennaio 2017)

<b>Articolazioni ordinarie</b>	<b>Comando/Reparto</b>	<b>Note</b>
Sezione Polizia Giudiziaria	Comando Provinciale Comando Compagnia	
Nucleo/Sezione di Gruppo/Reparto Nucleo Elicotteri	Raggruppamento Aeromobili Carabinieri	Esclusi Ufficio/ Nucleo Comando

**ELENCO SEDI DISAGIATE**

PER APPUNTATI, CARABINIERI SCELTI E CARABINIERI DEL RUOLO FORESTALE DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI, DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI COMPRESI GLI SPECIALIZZATI IN TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

**REGIONE ABRUZZO**

Comune di servizio	Prov.	Arco temporale in cui la sede è considerata disagiata	Denominazione del Reparto
CAMPOTOSTO	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAMPOTOSTO
CAPITIGNANO	AQ	dal 01.04.2023 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAPITIGNANO
CASTEL DEL MONTE	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CASTEL DEL MONTE
CORTINO	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CORTINO
PIETRACAMELA	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" PIETRACAMELA
ROCCA SANTA MARIA	TE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" ROCCA SANTA MARIA
VILLETTA BARREA	AQ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" VILLETTA BARREA

**REGIONE BASILICATA**

ACCETTURA	MT	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE ACCETTURA
PIETRAPERTEOSA	PZ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE PIETRAPERTEOSA
S. CHIRICO RAPARO	PZ	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE S. CHIRICO RAPARO

**REGIONE CALABRIA**

LONGOBUCCO	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAVA DI MELIS
PAPASIDERO	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" PAPASIDERO
SAN DONATO DI NINEA	CS	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN DONATO DI NINEA
SAN LUCA	RC	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN LUCA

**REGIONE CAMPANIA**

CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE CASTELFRANCO IN MISCANO
-------------------------	----	------------------------	--

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

SANTA SOFIA	FO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CORNIOLO
			STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE SANTA SOFIA
			REPARTO CC "PARCO" NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
			STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" CAMPIGNA
VENTASSO	RE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" LIGONCHIO
VERGHERETO	FC	dal 01.07.2022 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE VERGHERETO

**REGIONE LIGURIA**

TRIORA	IM	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE TRIORA
MONTEBRUNO	GE	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE MONTEBRUNO

**REGIONE LOMBARDIA**

LIVIGNO	SO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" LIVIGNO
---------	----	------------------------	------------------------------------

**REGIONE MARCHE**

ACQUASANTA TERME	AP	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" SAN MARTINO DI ACQUASANTA
------------------	----	------------------------	--

**REGIONE MOLISE**

CIVITACAMPOMARANO	CB	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE CIVITACAMPOMARANO
-------------------	----	------------------------	--

**REGIONE PIEMONTE**

MACUGNACA	VB	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE MACUGNACA
PRAGELATO	TO	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE PRAGELATO

**REGIONE PUGLIA**

VOLTURARA APPULA	FG	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC FORESTALE VOLTURARA APPULA
------------------	----	------------------------	---

**REGIONE SARDEGNA**

LA MADDALENA	SS	dal 01.07.2022 ad oggi	POSTO FISSO CC FORESTALE CAPRERA
--------------	----	------------------------	----------------------------------

**REGIONE TOSCANA**

ISOLA DEL GIGLIO	GR	dal 01.01.2017 ad oggi	STAZIONE/NUCLEO CC "PARCO" ISOLA DEL GIGLIO
------------------	----	------------------------	---

## DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. “C”) non darà luogo a valutazione se il motivo di redazione è stato “assenza dal servizio”.

Darà invece luogo a valutazione se la dichiarazione di mancata redazione, sarà compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per motivi riconducibili a:

- infermità riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio (dovrà essere terminato positivamente il procedimento di riconoscimento e dovrà essere prodotta la relativa documentazione);
- emergenza da Covid-19<sup>1</sup> (malattia, quarantena e permanenza domiciliare, certificate dalla competente autorità sanitaria; dispensa temporanea dal servizio ai fini di ridurre l’esposizione al rischio);
- congedo di maternità, interdizione anticipata per gravidanza a rischio; congedo di maternità per adozione ed affidamento preadottivo<sup>2</sup>;
- congedo di paternità obbligatorio e alternativo (quest’ultimo anche nei casi di adozione ed affidamento preadottivo)<sup>2</sup>;
- terapie salvavita<sup>2</sup>.

La dichiarazione di mancata redazione compilata per altri motivi e riferita a periodi di effettivo servizio o per assenza dal servizio per i motivi sopra citati e il rapporto informativo con astensione da giudizio saranno valutati, se frapposti fra due documenti contenenti un giudizio finale oppure, qualora posti all’inizio o alla fine dell’intera documentazione caratteristica se nel documento rispettivamente successivo o precedente risulta un giudizio finale.

Nel caso in cui tale dichiarazione di mancata redazione sia collocata tra due documenti caratteristici, al periodo in esame sarà attribuita una valutazione pari alla media dei valori dei due documenti caratteristici.

I periodi di assenza per i citati motivi, nonché, per quelli relativi alle assenze dal servizio per permessi retribuiti per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, documentati nello “Statino dei periodi non computabili” (mod. “E”), saranno valorizzati come servizio prestato.

<sup>1</sup> Previsione da considerare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

<sup>2</sup> Dovrà essere prodotta la relativa documentazione.

**CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 31° CORSO  
DI QUALIFICAZIONE PER ALLIEVI VICE BRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI**

**PROGRAMMA D'ESAME PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI)**

- il diritto penale: i reati in generale;
- il reato: elementi oggettivo e soggettivo;
- le forme di manifestazione del reato: il tentativo, circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso;
- le cause di esclusione del reato;
- le cause di estinzione del reato e della pena;
- legge 20 febbraio 1958, n. 75: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui";
- legge 8 febbraio 1948, n. 47: "Disposizioni sulla stampa" e normativa connessa.

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI)**

- la magistratura;
- generalità sul processo penale;
- la polizia giudiziaria;
- i soggetti processuali;
- le indagini preliminari;
- gli atti di polizia giudiziaria.

**DIRITTO PENALE MILITARE**

- le persone soggette alla legge penale militare in tempo di pace;
- il reato e le pene militari.

**STORIA DELL'ARMA**

- la fondazione del Corpo;
- le prime prove;
- le guerre per l'indipendenza e l'unità nazionale;
- le operazioni contro il brigantaggio fra il 1860 ed il 1870;
- l'Arma negli ultimi decenni del XIX secolo;
- all'inizio del XX secolo;
- l'Arma nella prima guerra mondiale;
- il primo dopoguerra;
- l'oltremare;
- l'Arma nella seconda guerra mondiale;
- l'Arma nella guerra di liberazione e nella resistenza;
- il secondo dopoguerra;
- l'Arma nell'Italia contemporanea;
- l'Arma proiettata verso il futuro.

**TECNICA PROFESSIONALE**

- l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri;
- il trattamento elettronico delle informazioni: banca dati FF.PP. - schedari di P.G.;
- istruzione sul carteggio. Forma e svolgimento del carteggio;
- uso dei mezzi di coercizione fisica;
- particolarità sul servizio istituzionale: servizi di istituto (pattuglie e pattuglioni, perlustrazioni, battute e rastrellamenti, posti di blocco e squadriglie).

**DIRITTO E TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

- codice della strada: disposizioni generali;
- servizi di polizia stradale;
- guida di veicoli: requisiti fisici, psichici e morali;
- documenti necessari per la guida dei veicoli a motore;
- norme di comportamento.

**TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

- la tecnica delle perquisizioni personali e locali;
- servizio di osservazione – controllo – pedinamento (O.C.P.);
- il servizio di identificazione: il segnalamento fotografico – dattiloscopico – descrittivo;
- gli stupefacenti: generalità. Le principali sostanze stupefacenti;
- attività tecnico scientifiche: polizia scientifica e il servizio Carabinieri investigazioni scientifiche.

**DIRITTO DI POLIZIA**

- ordine e sicurezza pubblica – la polizia di sicurezza;
- i documenti di identificazione;
- le misure di prevenzione personali (nozioni).

**PROGRAMMA D'ESAME PER GLI APPUNTATI E CARABINIERI DEL RUOLO FORESTALE, DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI E MILITARI SPECIALIZZATI IN TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**DIRITTO PENALE E LEGGI SPECIALI (NOZIONI)**

- il diritto penale: i reati in generale;
- il reato: elementi oggettivo e soggettivo;
- le forme di manifestazione del reato: il tentativo, circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso;
- le cause di esclusione del reato;
- le cause di estinzione del reato e della pena;
- legge 20 febbraio 1958, n. 75: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui";
- legge 8 febbraio 1948, n. 47: "Disposizioni sulla stampa" e normativa connessa.

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE (NOZIONI)**

- la magistratura;
- generalità sul processo penale;
- la polizia giudiziaria;
- i soggetti processuali;
- le indagini preliminari;
- gli atti di polizia giudiziaria.

**DIRITTO PENALE MILITARE**

- le persone soggette alla legge penale militare in tempo di pace;
- il reato e le pene militari.

**STORIA DELL'ARMA**

- la fondazione del Corpo;
- le prime prove;
- le guerre per l'indipendenza e l'unità nazionale;
- le operazioni contro il brigantaggio fra il 1860 ed il 1870;
- l'Arma negli ultimi decenni del XIX secolo;
- all'inizio del XX secolo;
- l'Arma nella prima guerra mondiale;
- il primo dopoguerra;
- l'oltremare;
- l'Arma nella seconda guerra mondiale;
- l'Arma nella guerra di liberazione e nella resistenza;
- il secondo dopoguerra;
- l'Arma nell'Italia contemporanea;
- l'Arma proiettata verso il futuro.

**DIRITTO E ATTIVITÀ DI POLIZIA**

- legislazione forestale, ambientale ed agroalimentare.

**ALTRE MATERIE PROFESSIONALI**

- botanica;
- dendrometria;
- selvicoltura e manutenzione del bosco;
- ecologia e aree protette;
- patologia forestale e monitoraggio fitopatologico;
- utilizzazioni forestali - xilologia;
- cartografia e pianificazione del territorio;
- monitoraggio del dissesto idrogeologico e sistemazioni idraulico forestali;
- protezione civile e primo soccorso e relative tecniche operative;
- storia ed ordinamento del C.F.S..

<b>31° CORSO DI QUALIFICAZIONE PER I VICE BRIGADIERI</b> <b>LINEE GUIDA PER IL REIMPIEGO</b>
---

1. I Vice Brigadieri promossi al termine del 31° Corso di Qualificazione sono, compatibilmente con la **disponibilità di utili posizioni d'impiego nel ruolo**<sup>1</sup>, confermati/assegnati (*“d'autorità” ovvero “a domanda”*) per l'espletamento di almeno un quadriennio di servizio a una Tenenza/Stazione ovvero a un Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile/PMZ (*Nuclei Forestali/Parco/Biodiversità per il personale del ruolo Forestale/spz. TFAA*), nell'ambito della Provincia/Regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il precedente Reparto di appartenenza.
  
2. Nell'attuare le descritte manovre, i Comandi competenti, in aderenza alle attribuzioni conferite in materia di trasferimenti e in considerazione delle prassi sviluppate in applicazione dei profili di impiego del ruolo:
  - eviteranno, nel caso di conferma nei precedenti Reparti di appartenenza (*dando priorità di permanenza ai militari più elevati in grado nel caso di posizioni d'impiego insufficienti per tutti i vincitori*), il verificarsi di scavalcamenti, da esaminare caso per caso, di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza, considerando sempre preclusivo l'esercizio di funzioni di Comando anche interinale e la sussistenza di interazioni gerarchico funzionali non occasionali (*tale ultimo parametro solo per le articolazioni operative*);
  - valuteranno con la massima attenzione le aspettative eventualmente rappresentate dal personale, derogando al **solo** principio della **disponibilità di utili posizioni d'impiego** nel ruolo laddove il militare interessato documenti esigenze assistenziali nei confronti del coniuge/convivente/unito civilmente ovvero figli conviventi riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità (*legge 104/92, articolo 3, comma 3*);
  - potranno confermare in deroga (*pur in assenza di automatismi specie laddove il militare abbia beneficiato del richiamato punteggio incrementale*) il personale già impiegato (anche se frequentatore del propedeutico corso) nelle specializzazioni ovvero nei reparti riepilogati nell'Annesso 1, assicurando esclusivamente quanto previsto in materia di scavalcamento.
  
3. Infine, a fattori comune si precisa che:
  - al netto delle deroghe descritte nel precedente paragrafo, all'esaurimento delle utili p.i. in ambito regionale, il personale vincitore sarà ricollocato (*anche d'autorità*) con il criterio della prossimità in altre regioni, nelle p.i. nel ruolo risultate vacanti all'esito della manovra di reimpiego effettuata dai Comandi di Corpo che in quell'ambito geografico insistono;
  - nel caso il provvedimento di definitivo impiego sia di competenza, in aderenza alle deleghe conferite in materia di trasferimenti, del Comando Generale, il Comando di Corpo del militare farà pervenire motivata proposta relativa all'esame della relativa posizione;
  - il reimpiego del personale del Ruolo Forestale dei Revisori nonché di quello parzialmente idoneo (D.P.R. n. 738 del 25 ottobre 1981) sarà valutato, a parte, in aderenza rispettivamente alle competenze del ruolo e alle specifiche posizioni di impiego attribuibili.

<sup>1</sup> Da appurare in riferimento alle forze delle singole articolazioni ordinarie (o equiparabili) a prescindere dai livelli della forza complessiva del reparto ove sono incardinate (*a titolo esemplificativo è possibile la conferma/reimpiego in una p.o. vacante presente nella Sezione del Nucleo Radiomobile, pur se quest'ultimo risulti complessivamente in sovraorganico/organico nel ruolo*). Le predette vacanze dovranno, tuttavia, essere antecedenti all'avvio della manovra di impiego (*coincidente con l'invio dell'esito dei lavori della Commissione concorsuale ai Comandi di Corpo*) ovvero destinate a delinarsi, per il termine del servizio attivo di altri militari, entro il primo semestre del 2027.

**ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI E DEI REPARTI PER CUI È PREVISTA LA CONFERMA PER I VICE BRIGADIERI PROMOSSI AL TERMINE DEL 31° CORSO DI QUALIFICAZIONE (fermo restando il divieto di scavalamento)**

**Specializzazioni**

- amministratore avanzato di database e rete dati;
- analista di procedure e di sistema;
- armaiolo;
- artificiere, esplosive ordnance disposal e artificiere antisabotaggio;
- assistente di laboratorio;
- Capo meccanico;
- Comandante di unità navali costiere;
- conduttore cani per la ricerca di armi ed esplosivi/sostanze stupefacenti/esigenze di polizia/antiveleno;
- elettromagnetista;
- esploratore (*impiegato al 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” o al Centro Addestramento della 2<sup>a</sup> Brigata Mobile Carabinieri*);
- fisioterapista;
- infermiere professionale/infermiere quadrupedi;
- meccanico di automezzi/cingolati;
- musicante;
- negoziatore;
- operatore del G.I.S.;
- operatore laboratorio analitico;
- operatore subacqueo;
- pilota di elicottero;
- programmatore junior e senior;
- specialista di elicottero/aereo;
- tecnico di radiologia medica;
- tecnico telematico.

**Reparti**

- 4° Reggimento a Cavallo;
- 7° e 13° Reggimento (*solo personale in possesso della qualifica di operatore in aria di Crisi*);
- Centrali Operative;
- Centro Sportivo;
- CITES;
- Direzione Investigativa Antimafia;
- Raggruppamento Operativo Speciale;
- Reggimento Corazzieri;
- Reparti Comando per l’impiego in Posizione di Comando fino al termine del mandato;
- Reparto Presidenza della Repubblica;
- Squadra Minuto Mantenimento (*purché non impiegato in funzioni meramente esecutive*);
- Tiratore Scelto (da valutare caso per caso).

**Particolari impieghi**

- impiegato in incarico che richieda documentate Competenze Informatiche di Elevato Livello (da valutare caso per caso).

***Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento***  
*cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it*

**OGGETTO:** Richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AGLI APPUNTATI, AI CARABINIERI SCELTI E AI CARABINIERI IN SERVIZIO PERMANENTE CON ALMENO QUATTRO ANNI DI SERVIZIO, PER L'AMMISSIONE AL 31° CORSO DI QUALIFICAZIONE DI 300 ALLIEVI VICE BRIGADIERI DEL RUOLO SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

l'invio a mezzo P.E.C.;

di prendere visione <sup>(1)</sup> \*;

copia conforme <sup>(2)</sup> \*,

dei documenti relativi:

PROVA SCRITTA (ART. 6);

GRADUATORIA FINALE DI MERITO (ART. 9),

per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.*

<p><b>Luogo e data</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Firma</b></p> <p>_____</p>
---	----------------------------------

(\*) In tal caso il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico o presso gli Uffici Comando dei Comandi di Corpo di competenza.

**Note:**

(1) **La sola visione non comporta costi.** Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

*L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.*

(2) *In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:*

*è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:*

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

**Tabella dei costi per l'estrazione di copie:**

<b>COSTI</b>	Diritti di Ricerca e Visura <sup>(1)</sup> € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di fotocopiazione <sup>(1)</sup> € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo <sup>(2)</sup> € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
<b>Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD <sup>(1)</sup></b>	<b>SI</b>		
<b>Copia semplice <sup>(1)</sup></b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>Copia conforme all'originale <sup>(2)</sup></b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI**

### ***INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR***

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali. Il sito istituzionale [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

#### **CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI**

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, [cgcnsrdocs@carabinieri.it](mailto:cgcnsrdocs@carabinieri.it), posta elettronica certificata [crm34920@pec.carabinieri.it](mailto:crm34920@pec.carabinieri.it).

#### **QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

#### **IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI**

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

## **A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGO NO COMUNICATI I TUOI DATI**

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

## **QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

## **PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI**

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

## **DIRITTI PRIVACY**

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

## BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (*Codice Privacy novellato*) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*”;
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

**REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**  
**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

**Articolo 15**

**Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - a) le finalità del trattamento;
  - b) le categorie di dati personali in questione;
  - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

**Sezione 3**

**Rettifica e cancellazione**

**Articolo 16**

**Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

**Articolo 17**

**Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
  - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
  - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## **Articolo 18**

### **Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

**Articolo 19**  
**Obbligo di notifica in caso di rettifica**  
**o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

**Capo III Sezione 4**  
**Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato**  
**relativo alle persone fisiche**

**Articolo 21**  
**Diritto di opposizione**

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

**Capo VIII**  
**Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni**

**Articolo 77**  
**Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.